



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti amministrativi della cremazione dei cadaveri e dell'affidamento, della conservazione e della dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, nell'osservanza della normativa nazionale e regionale che regola la materia (legge 30 marzo 2001, n. 130; legge regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 29 come modificata dalla legge regionale Toscana 12 novembre 2013, n. 66).
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n. 10/98 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).
3. Esso si propone di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta e le convinzioni religiose e culturali.
4. Il Comune assicura un'adeguata informazione ai cittadini, anche di tipo economico, in ordine a tutti gli aspetti riguardanti la cremazione, nell'ambito delle diverse pratiche funerarie.

Articolo 2 – Cremazione di cadaveri

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove sia avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto fra una le modalità dettate dalle vigenti normative in materia, ed in particolare il DPR 285/90 artt. 83 e 88.

Articolo 3 – Cremazione di resti mortali già sepolti o tumulati

1. I resti mortali, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie (effettuate dopo un periodo di permanenza nel terreno di almeno dieci anni) o di estumulazioni, (effettuate dopo un periodo di permanenza nel tumulo di almeno venti anni), possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile a cura e spese dei richiedenti.

Articolo 4 – Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultati dell'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri

decorsi il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 Luglio 1998 e DPR 254 del 15 Luglio 2003, o per esumazione ed estumulazione straordinaria (effettuata prima della scadenza del periodo di inumazione e di tumulazione).

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da **esumazione ordinaria**, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera b) numero 3 della Legge 130/2001, e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile possono:

a) venire nuovamente inumati in apposito campo di mineralizzazione per un periodo variabile da due a cinque anni previo pagamento della tariffa prevista dall'allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

b) essere avviati a cremazione con spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da **estumulazione ordinaria**, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera b) numero 3 della Legge 130/2001, e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile possono:

a) venire nuovamente inumati in apposito campo di mineralizzazione per un periodo variabile da due a cinque anni previo pagamento della tariffa prevista dall'allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

b) essere avviati a cremazione con spese a carico dei soggetti di cui all'art. 3 lettera b) numero 3 della Legge 130/2001;

4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cui ai punti 2 e 3 possono essere avviati a cremazione da parte del Comune a cura e spese di quest'ultimo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile **nel caso di irreperibilità dei familiari** di cui all'art. 3 lettera b) n. 3 della legge 130/2001 **dopo trenta giorni** dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

5. Fuori dai casi indicati ai precedenti comma, a richiesta ed a spese dei soggetti di cui all'art. 3 lettera b) numero 3 della Legge 130/2001, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi possono essere ammessi a cremazione previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile

Articolo 4 – Trattamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resto mortale possono essere affidate per la conservazione, inumate, tumulate o disperse, nel rispetto della volontà del defunto espressa all'Ufficiale dello Stato Civile nelle forme di cui all'art. 3 della Legge 130/2001.

2. Se destinate alla conservazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 5 – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna è effettuato nel rispetto dell'art. 2 della legge regionale Toscana n. 29/2004, così come modificata dalla L.R.T. n. 66/2013 dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso ed è comunicata, a cura dello stesso, al Sindaco del Comune di residenza del soggetto indicato come custode. Il custode, fino a rinuncia formalmente comunicata all'Ufficiale di Stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale citata, deve tenere l'urna contenente le ceneri presso la propria residenza o in altro luogo formalmente dichiarato all'Ufficiale di Stato Civile.

2. Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelti liberamente dal defunto o da chi possa manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale Toscana n. 29/2004, art. 2, comma 1.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato al soggetto affidatario e conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui sia avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Nel registro dei defunti del cimitero deve essere generalizzato il defunto e l'affidatario delle ceneri con indicazione del luogo di residenza di quest'ultimo e di quello eventualmente diverso in cui dovrà essere conservata l'urna cineraria.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.
6. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia a un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge regionale Toscana n. 29/2004, articolo 2, comma 4).
7. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri potranno essere conservate in uno dei modi previsti all'art. 8.

Articolo 6 – Dispersione delle ceneri

1. In presenza della manifestazione di volontà espressa dal defunto nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, le ceneri possono essere disperse nei luoghi indicati all'art. 4 della legge regionale Toscana n. 29/2004, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del comune sul territorio del quale la dispersione sia prevista.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale autorizzato dal Comune.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve chiaramente indicare che costituisce reato la dispersione che sia effettuata in modi diversi rispetto a quanto indicato dal defunto o in difformità rispetto a ciò che sia prescritto nella stessa autorizzazione.
4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro trenta giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
5. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1990;
 - b) in aree a ciò destinate poste all'interno dei cimiteri comunali, ove siano state individuate;
 - c) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - d) nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti;
 - e) in aree naturali individuate dal Comune, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - f) all'aperto in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso del proprietario non connesso ad attività avente fine di lucro.
6. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1 lett. d) della Legge 130/2001.
7. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
8. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri in precedenza tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
9. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

10. Qualora l'affidatario, o i suoi eredi, intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, potranno chiederne la tumulazione a loro spese in apposito spazio cimiteriale ovvero conferirle al cimitero comunale, ove le stesse saranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 7 – Senso comunitario della morte

1. Come indicato all'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 29/2004 all'interno del cimitero può essere realizzata apposita targa, individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse o affidate.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 8 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata in loculo cinerario o loculo ossario, o all'interno di tumuli ospitanti o destinati ad ospitare feretri. Nel primo caso la permanenza dell'urna è ammessa fino al termine della concessione originaria.
2. La durata della concessione per la tumulazione in loculo cinerario o in loculo ossario è di trenta anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.
3. L'inumazione è consentita in apposita area cimiteriale individuata dall'Amministrazione Comunale.
4. La durata dell'inumazione è di cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni.
5. Le fosse per l'inumazione di urne cinerarie devono avere la dimensione planimetrica massima di cm. 50 per ogni lato ed una profondità idonea a consentire la presenza sopra l'urna di uno strato di terreno non inferiore a cm. 50.
6. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo recante una targhetta in materiale lapideo con indicazione di un identificativo alfa-numerico progressivo (obbligatorio) ed eventuale indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (facoltativo).
7. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile quale cellulosa, cotone, polpa di legno, sale compresso e alghe, arboform, argilla e gesso, in modo da assicurare la lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
8. Il servizio di inumazione delle urne cinerarie, la fornitura e posa in opera del cippo è effettuato da personale qualificato dipendente del Comune, della Società alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione del servizio di necroforato o eventuali sub contraenti della Società affidataria del servizio, previo pagamento della relativa tariffa.
9. L'urna cineraria può essere conservata all'interno del cimitero, in appositi edifici, se realizzati, come previsto dall'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 9 – Registri cimiteriali

1. È istituito un apposito Registro nel quale l'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», annota:
 - a) le generalità dell'affidatario delle ceneri, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto.
 - b) in caso di dispersione delle ceneri autorizzata, il luogo in cui la stessa sia effettuata.
2. I dati contenuti in tale registro saranno comunicati alla Regione Toscana per quanto di competenza.

Articolo 10 – Procedure

1. L'istanza per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente cui dovrà essere consegnata l'urna previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e l'espressione del consenso ad assoggettarsi ad eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetti dalla stessa delegati;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
- d) che il sottoscrittore dell'istanza sia a conoscenza delle norme che puniscono la dispersione delle ceneri non autorizzata e delle altre norme penali che puniscono i delitti contro la pietà dei defunti;
- e) che lo stesso sia a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero qualora intenda rinunciare alla sua conservazione;
- f) che per la consegna non sussistono impedimenti derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

2. L'istanza per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve indicare, oltre a quanto prescritto al comma precedente sub a) ed f), l'indicazione del luogo dove le ceneri potranno essere disperse e del luogo di conservazione dell'urna cineraria qualora quest'ultima, priva del suo contenuto, non sia consegnata al cimitero per il suo smaltimento secondo la vigente normativa;

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale Toscana n. 29/2004.

Articolo 11 - Deposito provvisorio di urne cinerarie

1. È consentito il deposito provvisorio dell'urna cineraria per il periodo massimo di dodici mesi presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune a cura dell'Ufficio di Stato Civile.